

grandi ufficiali, prelati, magnati, rappresentanti dei contadi e delegati delle città regie. Il Palatino scelto dal re fra 4 candidati, vegliava sulle leggi, comandava l'esercito (Vedi Biog. Univ.; Cesare Cantù St. Un.). Concludendo, venivano garantite ai nobili ed agli abitanti, le libertà concesse da S. Stefano in 31 articoli, aggiungendo che se alcuno dei successori o Andrea 2° stesso volessero agire contro la detta ordinanza i Vescovi gli altri grandi, i nobili riuniti o separati, presente o avvenire aveano libero diritto di fare rimostranza o di resistere al re ed ai suoi successori *Sine nota alicujus infidelitatis* (Sayovs St. dell'Ung.) consacrandosi con ciò il diritto d'insorgere.

Sta bene a mio avviso, aver riportato queste disposizioni della Corona Ungherese perchè servono in parte a spiegare i conflitti che da molti anni perduravano fra l'Ungheria e l'Impero tedesco, fino a che questo tolta di mezzo ogni costituzione dichiarò l'Ungheria regno ereditario austriaco. — Ma venendo ora allo scopo principale di questo scritto, di conoscere cioè la condotta della Repubblica Veneta nei suoi rapporti alla Corte di Vienna e coi conti Sdrin, noi cominceremo